



COMUNE DI BARDONECCHIA

Regione Piemonte

Provincia di Torino

P.za de Gasperi 1 – 10052 – Bardonecchia – tel. 0122 909911 – fax 0122 96084

COMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNITA' MONTANA ALTA VAL SUSÀ

Piano di Localizzazione Comunale

***Localizzazione degli impianti di telefonia mobile,
telecomunicazione, radiodiffusione sonora e televisiva
ai sensi L.R. 19/2004 e DGR 16-757 5 settembre 2005***

REGOLAMENTO

Approvato con D.C.C. n. 48 del 30.11.2009

INDICE

TITOLO 1 – Disposizioni generali.....	4
art. 1 – Finalità	4
art. 2 – Le competenze comunali.....	4
art. 3 – Campo di applicazione.....	4
art. 4 – Struttura	5
art. 5 – Definizioni	5
art. 6 – Limiti di esposizione, valori di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3)	6
art. 7 – Obiettivi qualità (D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 4).....	6
TITOLO 2 – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.....	8
art. 8 – Classificazione delle aree	8
art. 9 – Individuazione delle aree	8
TITOLO 3 – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva	11
art. 10 – Classificazione delle aree	11
art. 11 – Individuazione delle aree	11
TITOLO 4 – Programmi localizzativi e procedure per la realizzazione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti.....	13
art. 12 – Contenuti del programma	13
art. 13 – Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione.....	13
art. 14 – Accesso agli atti.....	14
art. 15 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti.....	14
art. 16 – Realizzazione di impianti in aree di confine.....	15
art. 17 – Deroghe	15
art. 18 – Ammodernamento parco impianti.....	15
TITOLO 5 – Impianti esistenti, riduzione a conformità e piani di risanamento.....	17
art. 19 – Riduzione a conformità	17
art. 20 – Piano di risanamento	17
art. 21 – Procedure per la riduzione a conformità.....	17
art. 22 – Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma, impianti per radiodiffusione	18
art. 23 – Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma, impianti per telecomunicazioni	18
art. 24 – Trasferimento in siti conformi.....	18
TITOLO 6– Spese per attività istruttorie	19
art. 25 – Spese per attività istruttorie	19
TITOLO 7 - Impianti provvisori	20
art. 26 – Impianti provvisori.....	20
TITOLO 8 - Delocalizzazione degli impianti esistenti in aree sensibili	20
art. 27 – Delocalizzazione degli impianti esistenti in aree sensibili.....	20
TITOLO 9 – Vigilanza e Controllo	21
art. 28 – Vigilanza e Controllo.....	21
TITOLO 10 – Sanzioni.....	22
art. 29 – Sanzioni.....	22

ALLEGATO I – MODALITA' DI INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI - INDIRIZZI PROGETTUALI

APPENDICE A - RIFERIMENTI PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Progettazione



*Microbel s.r.l. _ C.so Primo Levi, 23b – 10098 Rivoli (TO) – Italy
Tel. +39 011 9537564 Fax +39 011 9557738 email: info@microbel.it URL www.microbel.it
Cap.soc. 20.000€ i.v. – P.I. 07520760013 REA 0900347 C.C.I.A.A. Torino 78396/1998*

ing. Enrico Natalini – dott. Ilario Chiola



Comune di Bardonecchia
Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica
Ing. Francesco Cecchini

TITOLO 1 – Disposizioni generali

art. 1 – Finalità

- 1 Il presente regolamento definisce le norme attuative che sul territorio del Comune di Bardonecchia disciplinano la concreta attuazione delle competenze comunali in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, così come definite dalla Legge 22 Febbraio 2001 n° 36 (Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dalla Legge Regionale 03 Agosto 2004 n°19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dalla Direttiva tecnica contenuta nella D.G.R. n. 16-757 del 05 Settembre 2005.
- 2 Le norme di seguito stabilite hanno per fine il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telecomunicazioni e la riqualificazione ambientale degli impianti esistenti al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio e perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche.

art. 2 – Le competenze comunali

1. Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:
 - a) individuazione dei siti degli impianti per radiodiffusione;
 - b) adozione del regolamento comunale per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche;
 - c) rilascio dell'autorizzazione per l'installazione o la modifica degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione e delle linee elettriche a bassa tensione;
 - d) esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;
 - e) emanazione di provvedimenti di riduzione a conformità, diffida, e disattivazione degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione e revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera d);
 - f) informazione della popolazione in seguito all'adozione del regolamento.

art. 3 – Campo di applicazione

- 1 Il rispetto del presente regolamento si applica agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di cui all'art.2 comma 1 della L.R.19 con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, di nuova installazione o per i quali vengano richieste modifiche delle caratteristiche.
- 2 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - agli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt (qualora non inseriti nei programmi localizzativi dei gestori) con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
 - agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM); (L.R. 19/2004, art.2 comma 3);
 - nel caso di impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA

esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto compilata uniformemente al modello in allegato 2 di cui alla DGR n. 19-13802 del 02.11.2004.

- nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore in antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA . (L.R. 19/2004, art.2 comma 3) esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto compilata uniformemente al modello in allegato 3 di cui alla DGR n. 19-13802 del 02.11.2004.
- 3 Gli impianti elencati al presente articolo al comma 2 hanno l'obbligo della comunicazione come da DGR n. 19-13802 del 02/11/04.
 - 4 Il regolamento si applica nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al Comune le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi. (L.R.19/2004, art.2 comma 4).

art. 4 – Struttura

- 1 Il piano di localizzazione comunale degli impianti radioelettrici si compone dei seguenti elaborati tecnici:
 - Regolamento (il presente documento) e rispettivi allegati ed appendici
 - Tavola 1 – Individuazione aree per impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
 - Tavole 2-a, 2-b, 2-c “Individuazione aree per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva”
- 2 La modifica alle appendici del presente regolamento potrà disporsi con semplice provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Competente.

art. 5 – Definizioni

- 1 Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) *Gestore*: singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo;
 - b) *Stazioni e sistemi di impianti radioelettrici*: uno o più trasmettitori nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori ivi comprese le apparecchiature accessorie necessari ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia.
 - c) *Impianto per telefonia mobile*: stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con il servizio di telefonia mobile;
 - d) *Impianto fisso per radiodiffusione*: stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
 - e) *Esposizione*: condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale.
 - g) *Limite di esposizione*: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione dei esposizione della popolazione e dei lavoratori.
 - h) *Valore di attenzione*: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Il valore di attenzione costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine.

i) *Obiettivi di qualità:*

- criteri localizzativi, standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti con D.P.C.M. 8 Luglio 2003 per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenza di rete (50 Hz) (connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti) e per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

art. 6 – Limiti di esposizione, valori di attenzione (D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3)

- 1 I valori di cui al precedente art. 5 comma 1 punti g) e h) per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz sono riepilogati in Tabella 1 e Tabella 2.
- 2 I valori di immissione dei campi generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz devono essere calcolati o misurati in aree intensamente frequentate cioè superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e creativi.

Tabella 1 - Limiti di esposizione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
0,1 < f < 3 MHz	60 (valore efficace)	0,2 (valore efficace)	-
3 < f < 3000 MHz	20 (valore efficace)	0,05 (valore efficace)	1
3 < f < 300 GHz	40 (valore efficace)	0,01 (valore efficace)	4

Tabella 2 – Valori di attenzione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
0,1 MHz < f < 3 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300GHz)

art. 7 – Obiettivi qualità (D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 4)

- 1 Gli obiettivi di cui al precedente art. 5 comma 1 punto i) sono:
 - a) *I criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;*

b) I valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva mitigazione dell'esposizione ai campi medesimi

- 2 Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente regolamento, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Tabella 3 – Obiettivi di qualità

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)
0,1 MHz < f < 3 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300GHz)

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

TITOLO 2 – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

art. 8 – Classificazione delle aree

- 1 Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) *Aree sensibili*: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla salute (ospedali, case di cura e cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio cortili, terrazzi, balconi, giardini, compresi i lastrici solari);
 - b) *Zone di installazione condizionata* ovvero:
 - 1) area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei beni classificati come aree sensibili;
 - 2) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42;
 - 3) area definita come "centro storico" e "nuclei di antica formazione";
 - 4) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
 - 5) aree soggette a vincoli e prescrizioni dei strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
 - c) *Zone di attrazione di proprietà comunale* ovvero:
 - 1) aree o edifici di proprietà comunale.
 - d) *Zone di attrazione di non proprietà comunale* ovvero:
 - 1) aree classificate dal PRGC come produttive e le relative pertinenze;
 - 2) aree a bassa o nulla densità abitativa;
 - 3) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale.
 - e) *Zone neutre*: zone che non ricadono nelle aree di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

La classificazione delle aree è eseguita sulla base di:

 - Destinazione d'uso del territorio stabilita dal P.R.G. ed indicazioni specifiche delle relative NTA.
 - Piano Territoriale Provinciale – Norme Tecniche di Attuazione
 - Piano Territoriale Provinciale – Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici
 - Piano Territoriale Provinciale – Carta degli indirizzi di Governo del Territorio
- 2 Si da atto che tutto il territorio comunale è soggetto a vincolo paesistico –ambientale ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004, in foza del D.M. 21/02/1953: non si rilevano pertanto nel territorio comunale zone di cui ai punti c), d) ed e).

art. 9 – Individuazione delle aree

- 1 Le aree di cui al precedente art. 8 sono individuate in tavola cartografica denominata "Tavola 1 – Individuazione aree per impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni".
- 2 Nelle zone sensibili è vietata l'installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.

Tali aree sono riportate nella tabella a seguire:

Tabella 4

Località	Sito
Concentrico	Scuola elementare e materna – Via Bramafam, 17
Concentrico	Scuola media – Piazza A. De Gasperi, 2

Concentrico	Istituto Frejus – Via Genova, 4
Concentrico	Parco giochi – Via Mallen
Concentrico	Parco giochi – Via Medail (ex – cimitero)
Concentrico	Parco giochi – Piazza Statuto
Melezet	Parco giochi Melezet
Millaures	Parco giochi Millaures
Concentrico	Poliambulatorio Medico – Via Garibaldi, 4
Concentrico	Oratorio ed aree gioco (Ente Parrocchia di S. Ippolito)
Concentrico	Oratorio ed aree gioco (Ente Ecclesiastico dei Frati Minori di S. Tommaso Apostolo)

- 3 Nelle zone di installazione condizionata l'installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazione è subordinata all'adozione delle migliori tecniche disponibili (valutabili dai Tecnici Comunali) per l'inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico.

Tale valutazione deve seguire gli orientamenti individuati dal documento “*Criteri e indirizzi per la tutela del Paesaggio*” (cap. 5.2.11) della Regione Piemonte, che riporta tra gli altri, anche i seguenti aspetti:

- Preferenza per installazioni a mezza costa in aree preferibilmente boscate con alto fusto a discapito di installazioni su zone maggiormente esposte alla vista quali dorsali collinari;
- Eventuale inserimento di opere di integrazione atte a ridurre l'impatto visivo;
- Rispetto di elementi architettonici e paesaggistici in maniera tale da evitare interferenze visive.

- 4 In forza del vincolo paesaggistico interessante l'intero territorio comunale, le nuove installazioni ovvero gli interventi sugli impianti esistenti tali da comportare una modifica dell'aspetto dei luoghi ai sensi del D. Lgs. 42/2004 devono essere preventivamente autorizzati dal Comune di Bardonecchia ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i..

È richiesta, per ogni intervento avente le succitate caratteristiche, la presentazione di istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica corredata da apposita relazione paesaggistica comprendente lo studio sull'inserimento ambientale/paesaggistico e la documentazione di progetto architettonico, da allegare alla istanza di autorizzazione (art. 13 del presente regolamento).

Si riporta inoltre in “Allegato I” un elenco degli accorgimenti utili alle migliori modalità di inserimento degli impianti. Tali indirizzi progettuali dovranno essere considerati e trattati nello studio ambientale/paesaggistico.

In particolare lo studio sull'inserimento ambientale/paesaggistico deve necessariamente produrre:

- Documentazione fotografica dell'esistente (4 copie);
- Documentazione fotografica (4 copie) contenente almeno n°3 foto prese a differente angolazione, a distanza ravvicinata (<100m) e prospettiva di paesaggio (rappresentazione di una porzione di territorio per almeno 500m di orizzonte), con simulazione in rendering / foto inserimento, per quanto attiene ai nuovi impianti, della situazione di fatto e di progetto.

L'ufficio comunale preposto potrà richiedere la predisposizione di ulteriori simulazioni in funzione del colore e della tipologia del manufatto.

- 5 Nelle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti (artt. 13 e 15 del presente regolamento).
- 6 Nelle zone di attrazione l'installazione di impianti è soggetta a procedure particolari (art. 15 del presente regolamento).
- 7 Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, sono privilegiate le installazioni degli impianti su aree di proprietà comunale, dietro pagamento di un canone annuo, da regolarsi mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
- 8 E' fatto obbligo, qualora non se ne dimostri l'impossibilità, di avvalersi di idonei manufatti preesistenti o strutture destinate allo stesso uso in un raggio pari a 500m dal punto prescelto per l'installazione.

TITOLO 3 – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

art. 10 – Classificazione delle aree

- 1 Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
 - a) *Aree sensibili*: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla salute (ospedali, case di cura e cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture similari), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio cortili, terrazzi, balconi, giardini, compresi i lastrici solari);
 - b) *Zone di vincolo* ovvero:
 - 1) area definita come “centro storico” da P.R.G.;
 - 2) tutta l’area urbana per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W;
 - c) *Zone di installazione condizionata* ovvero:
 - 1) area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 - 2) beni culturali di cui all’art. 2 comma 2 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42;
 - 3) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
 - 4) aree definite come “nuclei di antica formazione”.
 - 5) aree soggette a vincoli e prescrizioni dei strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d’area.
 - d) *Zone di attrazione di proprietà comunale* ovvero:
 - 1) aree o edifici di proprietà comunale.
 - e) *Zone di attrazione di non proprietà comunale* ovvero:
 - 1) aree classificate dal PRGC come produttive e le relative pertinenze;
 - 2) aree a bassa o nulla densità abitativa;
 - 3) aree individuate autonomamente dall’amministrazione comunale.
 - f) *Zone neutre*: zone che non ricadono nelle aree di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e).

La classificazione delle aree è eseguita sulla base di:

- Destinazione d’uso del territorio stabilita dal P.R.G. ed indicazioni specifiche delle relative NTA.
 - Piano Territoriale Provinciale – Norme Tecniche di Attuazione
 - Piano Territoriale Provinciale – Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici
 - Piano Territoriale Provinciale – Carta degli indirizzi di Governo del Territorio
- 2 Si da atto che tutto il territorio comunale è soggetto a vincolo paesistico –ambientale ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004, in forza del D.M. 21/02/1953: non si rilevano pertanto nel territorio comunale zone di cui ai punti d), e) ed f).

art. 11 – Individuazione delle aree

- 1 Le aree di cui al precedente art.10 sono individuate nelle tavole cartografiche denominate “Tavola 2 – Individuazione aree per impianti per radiodiffusione sonora e televisiva”.
- 2 Nelle zone sensibili è vietata l’installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.
Tali zone sono riportate nella precedente tabella 4
- 3 Nelle zone di vincolo è vietata l’installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

- Per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W è da considerare come zona di vincolo tutta l'area urbana, così come desunta dal P.R.G.C..
- 4 Nelle zone di installazione condizionata l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva è subordinata all'adozione delle migliori tecniche disponibili (valutabili dai Tecnici Comunali) per l'inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico.
 - 5 Anche per queste categorie di impianti valgono integralmente le prescrizioni previste all'art. 9 commi 3 e 4.
 - 6 Nelle zone neutre l'installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni, così come le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti (artt. 13 e 15 del presente regolamento).
 - 7 Nelle zone di attrazione l'installazione di impianti è soggetta a procedure particolari (art. 15 del presente regolamento).
 - 8 L'individuazione dei siti di localizzazione per impianti per radiodiffusione deve essere fatta in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
 - 9 Sono privilegiate le installazioni degli impianti su aree di proprietà comunale, dietro pagamento di un canone annuo, da regolarsi mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
 - 10 Una quota pari al 5% degli introiti derivati dal pagamento del canone sarà destinato ad attività di pianificazione, monitoraggio informazione sulla problematica della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
 - 11 E' fatto obbligo, qualora non se ne dimostri l'impossibilità, di avvalersi di idonei manufatti preesistenti o strutture destinate allo stesso uso in un raggio pari a 500m dal punto prescelto per l'installazione.

TITOLO 4 – Programmi localizzativi e procedure per la realizzazione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti

art. 12 – Contenuti del programma

- 1 I titolari degli impianti presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (programma localizzativo).
- 2 Il programma localizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere l'autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, tenendo conto delle aree idonee all'installazione di cui ai precedenti Titolo 2 e Titolo 3 anche evidenziando la possibilità di condivisione con impianti esistenti.
- 3 Il programma deve contenere le principali caratteristiche tecniche e le ragioni per l'ampliamento del servizio e l'investimento necessario alla realizzazione del programma.
- 4 Il programma deve contenere anche gli effetti indotti sul sistema economico locale.
- 5 Sono esclusi dal programma gli impianti di cui all'art. 2 della L.R. 19/2004. È comunque facoltà del Gestore includere nel programma localizzativo impianti fissi con potenza efficace in antenne minore o uguale a 5 W, al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate.
- 6 Il programma deve essere presentato in formato cartaceo e in formato elettronico al Comune e alla Provincia, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
- 7 I gestori possono integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni di numero, localizzazione a caratteristiche principali degli impianti.
- 8 La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno cui si riferisce il programma stesso.

art. 13 – Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione

- 1 La domanda per l'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti deve essere presentata all'ARPA e contestualmente all'Ufficio Tecnico del Comune dalle persone fisiche titolari dall'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni oppure dai legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti muniti di delega;
Tale procedura si applica anche nel caso di modifiche di impianti esistenti.
La domanda deve contenere in allegato:
 - documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui all'art. 5.
 - l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per attività istruttorie;
 - cartografia riportante la localizzazione dell'area interessata all'installazione;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza della forma, dimensione e altezza degli edifici o delle aree riportate nella cartografia.
 - istanza per l'ottenimento dell'aut. paesaggistica (nei casi necessari);
 - N°4 copie dello studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico del manufatto di cui ai artt. 9 commi 3 e 4 e 11 comma 5.
- 2 La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W o con Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per gli impianti con potenza in singola antenna inferiore ai 20 W.

- 3 In caso di pluralità di domande viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
- 4 Al momento della presentazione della domanda l'ufficio ricevente (Ufficio Tecnico) indica al richiedente e all'ARPA il nome del responsabile del procedimento. In mancanza di indicazione puntuale da parte dell'ufficio tecnico, il responsabile del procedimento è implicitamente individuabile nel Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica.
- 5 L'ARPA a partire dal ricevimento della richiesta di autorizzazione si pronuncia nei termini di legge.
- 6 L'ufficio comunale ricevente provvede a pubblicizzare l'istanza tramite albo pretorio pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
- 7 Il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
- 8 Le istanze di autorizzazione relative a nuovi impianti o modifica degli impianti esistenti si intendono accolte qualora entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, fatta salva la corretta ed avvenuta corresponsione dei diritti di istruttoria e fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli in merito all'ottenimento di altre eventuali autorizzazioni connesse alla realizzazione degli interventi.
- 9 Il Comune trasmette all'ARPA e al CORECOM copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.
- 10 Le opere devono essere realizzate, pena la decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla formazione del silenzio assenso oppure dalla ricezione del provvedimento autorizzativo espresso.
- 11 Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico indicate nella DIA.
- 12 Il Comune trasmette all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

art. 14 – Accesso agli atti

- 1 Il Comune assicura alla cittadinanza e agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il rispetto della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

art. 15 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti.

- 1 Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:
 - realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dei gestori;
 - realizzazione all'interno delle zone di attrazione di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete, oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;

- realizzazione all'interno delle zone neutre di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete, oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
 - realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
 - nei casi di ammodernamento parco impianti come previsto all'art. 18.
- 2 La domanda va presentata sotto forma DIA (Dichiarazione di inizio attività) fermo restando la presentazione dell'intera documentazione di cui all'art. 13 comma 1.
 - 3 Le dichiarazioni di inizio attività relative a nuovi impianti si intendono accolte qualora entro:
 - 60 giorni per gli impianti con potenza compresa tra i 5 e 20W
 - 45 giorni per gli impianti con potenza inferiore o uguale a 5W
 dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, fatta salva la corretta ed avvenuta corresponsione dei diritti di istruttoria e fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli in merito all'ottenimento di altre eventuali autorizzazioni connesse alla realizzazione degli interventi.

art. 16 – Realizzazione di impianti in aree di confine

- 1 Ferme restando le procedure autorizzative espresse ai precedenti artt. 13 e 15 nel caso di realizzazione di impianti in aree di confine, il Comune su cui ricade l'impianto fornisce copia della DIA o dell'istanza di autorizzazione al comune limitrofo/i.
- 2 Nel caso un'Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché i soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della Legge Quadro 36/2001.
- 3 La conferenza dei servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione; l'approvazione adottata a maggioranza dai presenti sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene informato il Ministero.

art. 17 – Deroghe

- 1 Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o DIA e delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sul campo elettromagnetico prodotto, fatto salvo quanto riportato nel presente Regolamento per quanto attiene l'autorizzazione paesaggistica.
- 2 Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni d'urgenza o indifferibilità motivate dal richiedente.

art. 18 – Ammodernamento parco impianti

- 1 Gli impianti riportati a seguire possono usufruire delle procedure semplificate di cui all'art. 15:
 - impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto dichiarato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - impianti microcellulari;
 - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

TITOLO 5 – Impianti esistenti, riduzione a conformità e piani di risanamento

art. 19 – Riduzione a conformità

- 1 La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato dall'ARPA il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui all'art. 5.
- 2 Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità di cui all'art. 5.
- 3 All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che dovrà essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d'antenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma d'irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

art. 20 – Piano di risanamento

- 1 Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità, perseguita con le azioni di cui all'art. 19 comma 3, non consenta il mantenimento della qualità del servizio; previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori dovranno predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate.
- 2 Tale piano può comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, secondo quanto indicato al successivo art. 24.

art. 21 – Procedure per la riduzione a conformità

- 1 Nel caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il Comune diffida i gestori a procedere alla riduzione a conformità entro 60 giorni.
- 2 Il Comune informa l'ARPA dell'emanazione della diffida in capo ai gestori.
- 3 Fino all'adozione di eventuali misure di analoga efficacia, alternative alla riduzione della potenza al connettore d'antenna, il gestore deve comunque ridurre la potenza secondo quanto prescritto dal Comune, sulla base delle indicazioni dell'ARPA.
- 4 In caso di inadempienza dei gestori degli impianti a eseguire la riduzione a conformità, nel caso di superamento dei limiti di esposizione, il comune, scaduto il termine della diffida, richiede al Ministero delle Comunicazioni, la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla provincia.
- 5 Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della qualità del servizio, secondo quanto accertato dagli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni ne danno comunicazione al Comune, allegando la relativa certificazione alle domande in allegato I e II della DGR n. 39-14473 del 29.12.2004 al fine di attivare la procedura per la presentazione del piano di risanamento.

art. 22 – Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma, impianti per radiodiffusione

- 1 I comuni danno comunicazione alla provincia della avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui art. 21 comma 5, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori.

art. 23 – Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma, impianti per telecomunicazioni

- 1 I comuni danno comunicazione alla provincia della avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui art. 21 comma 5, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori.

art. 24 – Trasferimento in siti conformi

- 1 In caso di trasferimento degli impianti in siti conformi questo dovrà avvenire, con onere a carico del titolare o gestore nei siti individuati come "zone di attrazione" nelle cartografie allegate al presente regolamento.

TITOLO 6– Spese per attività istruttorie

art. 25 – Spese per attività istruttorie

- 1 Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge 36/2001, per ogni singola installazione sono individuate:
 - per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
 - per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
 - per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'articolo 15 ed all'articolo 18, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.
- 2 Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.
- 3 Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto, fatto salvo in ogni caso quanto previsto agli articoli 9 comma 4 e 11 comma 5.
- 4 Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.
- 5 Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA. È fatto obbligo allegare le ricevute di pagamento delle spese istruttorie; in assenza di tale ricevute di pagamento non decorrono i termini per il silenzio assenso di cui agli artt. 13 e 15.
- 6 Le somme sono versate al comune, alla Provincia competente e ad ARPA nella misura rispettivamente del 48%, del 20% e del 32%. Tali somme dovranno essere versate con le modalità comunicate dai rispettivi enti agli indirizzi ed alle coordinate di deposito definite dagli stessi e come eventualmente comunicato da parte dell'Amministrazione Comunale a mezzo di opportuni avvisi (vedasi APPENDICE A).

TITOLO 7 - Impianti provvisori

art. 26 – Impianti provvisori

- 1 I gestori di reti di telefonia mobile possono richiedere l'attivazione di impianti trasportabili e provvisori.
- 2 Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.
- 3 Gli impianti mobili possono essere previsti:
 - a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.
 - per sopperire in particolari periodi dell'anno all'aumento del traffico.
- 4 Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune entro 20 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
 - parere favorevole A.R.P.A.
 - descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dai tempi di installazione dell'impianto mobile;
 - localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:5000.

TITOLO 8 - Delocalizzazione degli impianti esistenti in aree sensibili

art. 27 – Delocalizzazione degli impianti esistenti in aree sensibili

In sede di approvazione del Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazione, radiodiffusione sonora e televisiva, deve essere proposta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modifiche, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti con particolare riferimento a quelli installati in aree sensibili.

TITOLO 9 – Vigilanza e Controllo

art. 28 – Vigilanza e Controllo

- 1 Ai fini dell'attuazione della legge regionale il comune esercita le funzioni controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazione), avvalendosi dell'A.R.P.A., ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'A.R.P.A. fissati all'art. 38 della L.R. 44/2000;
- 2 Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
 - a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
 - b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
 - c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi
- 3 Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla Provincia di Torino.
- 4 Il Comune, avvalendosi di proprie apparecchiature, effettua attività di monitoraggio sui siti sensibili individuati sulla cartografia allegata al presente regolamento. Qualora dagli esiti dell'attività di controllo si verifichi il superamento dei valori prescritti il Comune richiederà ulteriori verifiche all'A.R.P.A. competente.

TITOLO 10 – Sanzioni

art. 29 – Sanzioni

Per le violazioni relative ai contenuti del presente regolamento ed alle Leggi di settore, si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 della legge regionale 3/8/2004, n. 19.

ALLEGATO I

MODALITÀ DI INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

INDIRIZZI PROGETTUALI

Con riferimento agli articoli 9 comma 3 e 4 e 11 comma 5 del regolamento, il presente allegato individua i criteri utili alla mitigazione e mimetizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata.

Localizzazione impianti ed elementi di integrazione nell'ambiente

- Gli impianti dovranno essere localizzati in maniera da ridurre la realizzazione di nuove opere viarie di accesso e di minimizzare le trasformazioni della viabilità preesistente
- In ambito rurale gli impianti dovranno essere collocati preferibilmente a mezza costa integrati nella vegetazione boschiva ad alto fusto. Si deve evitare di intervenire su versanti o dorsali con scarsa vegetazione.
- E preferibile la collocazione in corrispondenza di zone interessate già da altre strutture di servizio quali tralicci dell'alta tensione, tralicci per gli impianti di arroccamento ecc., nonché in vicinanza dei fasce di rispetto autostradali.
- Nel caso di necessaria localizzazione di impianti su porzioni sommitali che interferiscono con le visuali panoramiche deve essere valutata la possibilità di interrare parzialmente i locali per le apparecchiature. In ogni caso tali locali dovranno essere integrati mediante la piantumazione di specie arboree/arbustive coerenti con quelle esistenti in loco. La mimetizzazione dei manufatti mediante vegetazione dovrà essere effettuata mediante schemi di distribuzione spontanea e/o con caratteristiche di continuità con la vegetazione esistente.
- Le recinzioni degli impianti tecnici a terra dovranno essere preferibilmente caratterizzate da una minima percezione visiva. Tale elemento dovrà essere integrato nell'ambiente anche mediante gli accorgimenti precedentemente descritti e l'utilizzo di materiali naturali (es. legno, cortine di siepi, piantumazioni arbustive).
- Laddove questo non precluda la corretta trasmissione del segnale, si esclude l'utilizzo di strutture verticali a sostegno degli impianti con struttura a traliccio; dovranno essere utilizzate strutture verticali a palo metallico trafilato o estruso, rastremati, con sezione proporzionata all'altezza.
- Deve essere evitata la collocazione di nuove strutture di sostegno laddove già presenti installazioni, soprattutto in ambienti privi di vegetazione.
- Quando possibile tecnicamente e qualora ciò comporti una reale mitigazione dell'impatto paesaggistico, si dovrà prevedere l'installazione di strutture di sostegno simulanti elementi naturali (es. alberature).
- Le varie componenti in elevazione degli impianti in progetto (strutture di sostegno, locali accessori, recinzioni, etc.) devono essere integrate nel paesaggio attraverso l'uso di colorazioni coerenti con l'ambiente circostante, considerando le tonalità predominanti e le possibili visuali da cui possono essere percepite le strutture stesse.

- Gli impianti tecnici e le opere accessorie devono essere collocati in strutture che si integrino con il contesto paesistico circostante valutando anche l'opportunità di utilizzare costruzioni o strutture già presenti.
- Le strutture di alloggiamento devono comunque essere progettate privilegiando l'utilizzo di materiale di origine naturale che permettano il perseguimento di una minima incidenza sul paesaggio; tali elementi dovranno permettere in caso di rimozione dell'impianto un agevole ripristino dello stato dei luoghi.
- Collegamenti e connessioni delle cablate necessarie all'alimentazione degli impianti ed i collegamenti al palo di sostegno dell'antenna dovranno essere effettuati con canalizzazioni interrate e/o mascherate.
- Dovranno essere escluse localizzazioni che possano interferire con elementi architettonici e paesaggistici di pregio, come l'eccessiva vicinanza a fabbricati e relative pertinenze di valore storico – artistico – documentale (es. chiese, cappelle, edifici monumentali, mulini ecc.)
L'ufficio tecnico comunale potrà richiedere l'installazione di una dima sul posto, anche costituita da palloncini gonfiati, allestire a cura e spese del richiedente, atta a simulare l'effetto visivo dell'installazione dell'antenna.

Localizzazione impianti in ambiente urbano

- Si auspica, dove possibile, che le apparecchiature degli impianti collocati sulle coperture degli edifici vengano alloggiate nei sottotetti oppure in vani tecnici esistenti; qualora ci si trovasse in condizioni di copertura piana l'alloggiamento delle attrezzature dovrà essere contenuto in nuovi volumi la cui dimensione dovrà essere proporzionata al volume dell'edificio stesso.
- I nuovi volumi, che dovranno rispettare le caratteristiche architettoniche dell'edificio, dovranno essere arretrati rispetto al filo del cornicione.
- L'utilizzo delle torri faro di illuminazione per la collocazione delle antenne sarà consigliabile quando dette torri siano poste in zone quali aree mercatali, artigianali, parcheggi, rotatorie impianti sportivi e altro.

APPENDICE A

RIFERIMENTI PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA (art. 25 del Regolamento)

Gli importi versati a copertura delle spese istruttorie di cui all'art. 25 del Regolamento saranno così ripartiti:

Il 20 % dell'importo totale, così come calcolato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, a **Provincia di Torino sul C/C bancario - UNICREDIT BANCA - BANCA C.R.T. - Agenzia n. 54, Via Bogino 12/b Torino n.3233854 ABI 02008 CAB 01051, o su C/C postale n. 216101 ABI 07601 CAB 01000** – causale *“Oneri D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 spese per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all'art. 14 – L.R. 19/2004”* -istanza del _____, prot. n. _____ [inserire la data dell'istanza ed eventuali protocolli di riferimento]

Il 32 % dell'importo totale, così come calcolato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, **all'ARPA Piemonte – sul CCP 37119104, CAB 01000, ABI 07601, CIN Q** , - causale: *“Oneri D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 spese per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all'art. 14 – L.R. 19/2004”*-istanza del _____, prot. n. _____ [inserire la data dell'istanza ed eventuali protocolli di riferimento]

Il 48 % dell'importo totale, così come calcolato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, **al Comune di Bardonecchia – sul C/C bancario - UNICREDIT BANCA, cod. IBAN: IT 58 X 02008 30080 000000798787** – causale *“Oneri D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005 spese per attività istruttoria su impianti radioelettrici di cui all'art. 14 – L.R. 19/2004”* -istanza del _____, prot. n. _____ [inserire la data dell'istanza ed eventuali protocolli di riferimento]

I riferimenti bancari/postali per il versamento delle rispettive somme possono subire modificazioni: è compito dell'interessato accertarsi preventivamente, presso ogni ente interessato, sulle avvenute variazioni. Eventuali erronei versamenti, anche derivanti dalle variazioni dianzi citate, sono ad esclusivo rischio dell'interessato.